



COPIA

Ordinanza n. 12 del 12-03-2018

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, DELLE SALE VLT, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO

IL SINDACO

Preso atto che il gioco d'azzardo patologico, anche lecito, è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità "malattia sociale" per l'incapacità, del singolo individuo, di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, arrivando a compromettere seriamente la salute e la condizione sociale propria e dei relativi familiari;

Preso atto che il gioco d'azzardo patologico è una dipendenza con conseguenze sanitarie e sociali che necessita di diagnosi, cura e riabilitazione;

Preso atto che nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto anche con la sigla DSM, il "Disturbo da gioco d'azzardo" è stato inserito tra i "Disturbi senza sostanze" all'interno della nuova categoria diagnostica dei "Disturbi da dipendenza e correlati all'uso di sostanze", riconoscendo questa patologia come dipendenza poiché, pur non essendovi sostanze, sono presenti le tre componenti caratteristiche di tutte le dipendenze, ossia ossessività, impulsività e compulsione;

Preso atto che il giocatore sempre più spesso è vittima della propria compulsività che, nei casi più gravi può, da un lato, portare il soggetto a mettere in atto condotte antiggiuridiche per ottenere denaro, dall'altro, alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

Preso atto che secondo quanto emerge dal Rapporto Italia 2016 dell'Eurispes, è in aumento la percentuale di chi dichiara di avere esperienza di perdita di importanti somme di denaro al gioco e che i dati del gioco d'azzardo patologico hanno indotto le Aziende Sanitarie Locali a istituire dei veri e propri servizi per le dipendenze patologiche, dove i malati e i familiari possono rivolgersi per ricevere assistenza ed avviare un percorso di recupero;

Considerato che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco;



Ritenuto di inserire fra gli orari di apertura una pausa obbligatoria per consumare i pasti, al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai predetti soggetti il ricongiungimento familiare e un tempo obbligatorio da dedicare al riposo;

Ritenuto, pertanto, opportuno intervenire in merito agli orari delle sale gioco autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, nonché limitare gli orari di funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, nonché installati negli esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 o 88 del TULPS, ovvero installati in circoli privati, al fine di ridurre la possibilità di utilizzo da parte delle fasce più fragili della cittadinanza, prestando particolare attenzione agli orari di entrata ed uscita dalle scuole e alle fasce orarie di tempo libero;

Visto il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 9 nella seduta del 27 febbraio 2018;

Preso atto che il nuovo testo del regolamento citato dispone, all'art. 6, che l'orario di apertura delle sale dedicate al gioco, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, siano stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000, nel rispetto dei seguenti criteri:

- individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso d.lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, ... (omissis)";

ORDINA

che, per la motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente riportate, **a partire dal 01-04-2018**, gli orari:

- del gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- del gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale



comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VL T -videolottery -sale SLOT);

- delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;

devono, essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:

dalle 7:30 alle 9:30;

dalle 12:00 alle 14:00;

dalle 19:00 alle 21:00;

La presente Ordinanza, in conformità a quanto disposto dal T.A.R. Lombardia-Brescia sezione 2 con sentenza n. 342 del 18 marzo 2017 ed in conformità al Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2018 non si applica al gioco del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, e bingo;

AVVERTE

che il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma di legge e del vigente "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei termini previsti, così come approvato con delibera di Giunta n. 23 del 07/03/2018;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale nonché la sua più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione;

INFORMA

che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

La Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricata di curare l'esatto adempimento della presente Ordinanza.

Si trasmetta:

Albo Pretorio;



Comune di
CARPENEDOLO
Provincia di Brescia



IL SINDACO

Dott. Stefano Tramonti